



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Oggetto: Comune di Orgosolo - "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento canale di guardia e canale tombato a protezione del centro abitato" - CUP G87J20000060002 - Studio di compatibilità idraulica ex art. 24 N.A. del P.A.I. - Approvazione studio.

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*";
- VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti e relativa circolare interpretativa 1/2019;
- VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- VISTO** il progetto delle opere relative al "*Messa in sicurezza e adeguamento canale di guardia e canale tombato a protezione del centro abitato CUP G87J20000060002*" acquisito agli atti di questa Direzione Generale al prot. n. 12652 del 28.11.2023;
- VISTO** che l'area del Comune di Orgosolo in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di "*Messa in sicurezza e adeguamento canale di guardia e canale tombato a protezione del centro abitato CUP G87J20000060002*". è classificata a pericolosità idraulica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

molto elevata Hi4 e geologica bassa Hg1;

CONSIDERATO che è stata acquisita agli atti di questa Direzione Generale con nota prot. 6700 del 23.06.2023, la dichiarazione del Comune di Orgosolo in merito tra l'altro agli estremi di ammissibilità ai sensi dell'art. 27, comma 1 lettere a), b). e d) e comma 3, lettere a) e b) delle NA del PAI Sardegna;

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, è richiesto, lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica redatto dai tecnici Ing. Andrea Lostia e Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus, trasmesso dal Comune di Orgosolo alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con propria nota prot. n. 9048/2023 del 28.11.2023 (prot. ingresso ADIS n. 12652 del 28.11.2023) e costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato A5.1 (*studio PAI di compatibilità idraulica*),
- Elaborato A5.2a (*studio PAI di compatibilità idraulica – report idraulico*),
- Elaborato A5.2b (*studio di compatibilità idraulica - report idraulico ante opera e post opera studio di progetto*);

VISTA la relazione istruttoria del 27.12.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità idraulica in esame con le seguenti prescrizioni:

- che il Comune di Orgosolo proceda con la dichiarazione ex art. 21 c. 2 quater delle N.A. del PAI con riferimento alle opere in progetto;
- che l'approvazione del presente studio di compatibilità, non riguarda i tombini per i quali, così come dichiarato nello stesso studio, nel rispetto dell'art.21 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Sardegna, “ ... *non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e pertanto non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino* “;
- che il Comune di Orgosolo si doti di un piano di monitoraggio e manutenzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione previsti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

ART.1 Di approvare, per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014, lo studio di compatibilità idraulica presentato dal Comune di Orgosolo nella versione definitiva in allegato alla nota prot. n. 9048/2023 del 28.11.2023 (prot. ingresso ADIS n.12652 del 28.11.2023, definito a supporto del progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento "*Messa in sicurezza e adeguamento canale di guardia e canale tombato a protezione del centro abitato CUP G87J20000060002* ", redatto dai professionisti Ing. Andrea Lostia e Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus e costituito dai seguenti elaborati:

- *Elaborato A5.1 (studio PAI di compatibilità idraulica),*
- *Elaborato A5.2a (studio PAI di compatibilità idraulica – report idraulico),*
- *Elaborato A5.2b (studio di compatibilità idraulica - report idraulico ante opera e post opera,*

con le seguenti prescrizioni:

- che il Comune di Orgosolo proceda con la dichiarazione ex art. 21 c. 2 quater delle N.A. del PAI con riferimento alle opere in progetto;
- che l'approvazione del presente studio di compatibilità non riguarda i tombini previsti dal progetto delle opere in argomento, per i quali, così come dichiarato nello stesso studio, nel rispetto dell'art.21 comma 3 delle Norme di Attuazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

del P.A.I. della Regione Sardegna, “ ... *non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all’art.24 e pertanto non è necessario il parere dell’Autorità di Bacino* “;

- che il Comune di Orgosolo si doti di un piano di monitoraggio e manutenzione che assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione in argomento.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 comma 8 secondo capoverso, “*in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato*”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 13, il presente provvedimento “*non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all’avente titolo che ne assume la piena responsabilità*”.

Ai sensi dell’art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l’intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’artt. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell’ art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Siglato da :

VALERIA FOIS

RICCARDO TODDE

PAOLO BOTTI